

Semplificazioni, al palo il silenzio rifiuto sul permesso di costruire Rimandata dal CdM anche la discussione sul raddoppio a 180 giorni della validità del Durc

di Paola Mammarella

05/10/2012 - Rimandata dal Consiglio dei Ministri la discussione sul pacchetto predisposto nei giorni scorsi dal Governo per contribuire al rilancio della crescita. Silenzio rifiuto, Durc, autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, riutilizzo delle terre e rocce da scavo, ma anche snellimenti procedurali in materia di sicurezza sul lavoro sono i contenuti salienti della norma che potrebbero essere portati all'ordine del giorno della prossima riunione.

SILENZIO RIFIUTO SUL PERMESSO DI COSTRUIRE CON VINCOLI

La bozza prevede di eliminare il silenzio rifiuto sul rilascio del permesso di costruire in presenza di vincoli. La proposta di modifica al Dpr 380/2001, Testo unico dell'edilizia, si basa sul presupposto che il silenzio non abbia valore di provvedimento di diniego.

Per conoscere l'esito del procedimento di rilascio del titolo abilitativo in presenza di un vincolo, è quindi necessario che l'Amministrazione competente esprima un parere in modo esplicito. Il testo supera inoltre l'attuale distinzione tra l'ipotesi in cui l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete o meno alla stessa Amministrazione comunale. Secondo le norme attualmente vigenti, infatti, se il Comune non è responsabile della tutela del vincolo è tenuto alla convocazione di una Conferenza di servizi. Procedura che implica un allungamento dei termini e che il pacchetto semplificazioni intende rimuovere, pur riconoscendo al Comune il potere di convocare la Conferenza di servizi nei casi in cui lo ritenga opportuno.

DURC

Raddoppia la durata del Durc, Documento unico di regolarità contributiva. Il testo prevede infatti che si passi dall'attuale validità di tre mesi a 180 giorni. I criteri compensativi, in base ai quali le imprese con debiti contributivi possono comunque ottenere il Durc se dimostrano di vantare un credito di imposto pari o superiore con la Pubblica Amministrazione, potranno applicarsi anche al rilascio del Durc per la partecipazione ad appalti pubblici o appalti privati nel settore edile. Nella precedente versione, invece, l'agevolazione era ammessa solo per fruire di benefici normativi e contributivi.

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

Il pacchetto semplificazioni assegna all'amministrazione competente il potere di decidere sulle domande di autorizzazione in caso di mancata pronuncia da parte della Soprintendenza, andando quindi a modificare il D.lgs. 42/2004.

Secondo la normativa attuale, invece, se gli strumenti urbanistici si sono adeguati alle prescrizioni dei piani paesaggistici, il parere del soprintendente è obbligatorio e non vincolante e si considera favorevole se non è stato reso entro novanta giorni dalla ricezione degli atti. Dopo quarantacinque giorni, inoltre, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, che si pronuncia entro quindici giorni. Il potere decisionale torna all'amministrazione e vengono accorciati i tempi per il rilascio delle autorizzazioni.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Per evitare l'allungamento dei tempi, il testo mira a cancellare l'obbligo di pubblicare il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino della Regione interessata dalla realizzazione dell'opera.

Come spiegato nella relazione illustrativa, l'informazione del pubblico potrebbe essere garantita dalla pubblicazione su siti informatici, individuando anche un unico portale telematico cui fare riferimento. In questo modo, i termini per eventuali ricorsi decorrerebbero dalla pubblicazione sul portale, più immediata di quella in Gazzetta Ufficiale.

Il testo propone anche di evitare la duplicazione dei procedimenti in due distinti uffici del Ministero dell'Ambiente, cioè la direzione generale per le valutazioni ambientali e la direzione generale per la protezione della natura e del mare.

TERRE E ROCCE DA SCAVO

La norma si prefigge di dare attuazione al D.lgs. 152/2006, Testo Unico ambientale, in base al quale nei cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non supera i 6 mila metri cubi di materiale, le materie estratte possono essere trattate come sottoprodotti se ricorrono una serie di condizioni, che possono anche essere autocertificate dal produttore.

Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni tramite una dichiarazione resa alla Provincia territorialmente competente, precisando le quantità destinate all'utilizzo e i tempi previsti per l'utilizzo e il deposito. Ad ogni modo, dalla produzione al reimpiego non può passare un periodo superiore ad un anno.

SICUREZZA

Favorire la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro da parte delle imprese, limitando l'utilizzo di risorse aziendali per adempimenti meramente formali, è un altro obiettivo del testo sulle semplificazioni. Per questo, se la prestazione del lavoratore presuppone una permanenza di breve durata in azienda, si propone di evitare la ripetizione degli adempimenti in materia di formazione, informazione e sorveglianza sanitaria, che sono già stati portati a termine dallo stesso o da altri datori di lavoro.

Analogamente, il testo propone la semplificazione dei contenuti della cartella sanitaria e di rischio, in modo che siano di semplice elaborazione e lettura.

Proposta anche la semplificazione delle comunicazioni riguardanti la denuncia degli infortuni da parte del datore di lavoro, che già ai sensi della normativa in vigore sono effettuati con una comunicazione telematica. Secondo la bozza, la comunicazione telematica servirà ad assolvere anche la denuncia alle autorità locali di pubblica sicurezza e alle autorità portuali o consolari nel caso di infortuni mortali o con prognosi superiore ai trenta giorni. Allo stesso tempo, le autorità hanno diretto ed immediato accesso ai dati attraverso un'applicazione informatica.

Valutazione dei rischi

Nella norma, l'obbligo di redigere il documento unico di valutazione delle interferenze può essere sostituito dall'individuazione di un responsabile che vigili sulle attività appaltate o affidate a lavoratori autonomi. L'individuazione del responsabile deve essere messa in evidenza nel contratto di appalto o d'opera. Sono esenti da questo obbligo solo i lavori di modesta entità che non presentino rischi particolari.

Alle aziende che operano in settori ritenuti a basso rischio infortunistico viene consentito di redigere un documento di valutazione dei rischi semplificato. Una agevolazione di cui le imprese di nuova costituzione possono usufruire solo dopo il primo biennio di attività.

Verifica sulle attrezzature di lavoro

Per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, la proposta di modifica equipara gli enti pubblici e i soggetti privati abilitati, eliminando i passaggi inutili e dispendiosi oggi previsti, che consentono di ricorrere ai soggetti privati abilitati solo alla fine del percorso.

(riproduzione riservata)